

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 76/CGF **(2007/2008)**

La Corte di Giustizia Federale, nella composizione a Sezioni Unite, con la presenza dei Sigg.ri:

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Mario Antonio SCINO, Dott. Claudio MARCHITIELLO Avv. Carlo PORCEDDU, Prof. Francesco DELFINI, Avv. Maurizio GRECO; Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – Segretario: Avv. Ludovico CAPECE.

nella riunione, tenuta in Roma il 7 novembre 2007, ha adottato la decisione la cui motivazione qui di seguito si trascrive.

1. RICORSO AI SENSI DELL' ART. 32, COMMA 7, STATUTO F.I.G.C. (PREVIGENTE) DEL SIG. FILIPPO RAFFAELLI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera C.A.F. C.U. n. 24/C del 4 dicembre 2006)

Il Sig. Filippo Raffaelli impugna - richiamando l'art. 32, comma 7, del previgente Statuto federale - la decisione della Commissione d'Appello Federale, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 24 del 4 dicembre 2006, con la quale gli è stata irrogata la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività e a ricoprire cariche nell'ambito federale.

Occorre premettere che il Sig. Raffaelli, all'epoca dei fatti Consigliere del Comitato Regionale Toscana, fu deferito dalla Procura federale, sulla base di accertamenti effettuati dall'Ufficio Indagini, per avere svolto nel corso della campagna trasferimenti e acquisti della stagione sportiva 2005-2006 un'attività di intermediazione tra società iscritte al Campionato di Eccellenza e vari calciatori, partecipando attivamente alle relative trattative.

Secondo la relazione dell'Ufficio Indagini, trasfusa nell'atto di deferimento, il Sig. Raffaelli contattava i calciatori proponendo loro il tesseramento per società diverse da quella di appartenenza ed organizzando incontri tra detti calciatori e le società interessate.

Insieme al Sig. Raffaelli la Procura Federale deferì anche alcuni dirigenti delle società Esperia Viareggio e Camaioere Calcio, che si erano avvalse dell'operato del Sig. Raffaelli nonché le stesse società.

Per quanto interessa la presente decisione, la Commissione d'Appello Federale, affermata la responsabilità disciplinare del Sig. Raffaelli, aggravata dalla qualifica di dirigente federale, gli ha irrogato la sanzione della inibizione per un anno.

Il Sig. Raffaelli – nel suo ricorso – ha dedotto che la Commissione d'Appello Federale non ha dato il giusto valore alle dichiarazioni dei calciatori coinvolti nella vicenda. Questi non hanno mai riferito di incontri da lui organizzati. Ha quindi affermato di avere unicamente procurato contatti telefonici ai calciatori, tra l'altro in genere svincolati e di una certa età, con società che avevano bisogno di coprire determinati specifici ruoli. Tutto ciò senza alcun fine di lucro.

In via subordinata, il reclamante ha chiesto l'applicazione in suo favore dell'art. 24 del Codice di Giustizia Sportiva che prevede una riduzione della sanzione per chi collabora fattivamente con la giustizia sportiva.

Alla fissata udienza del 7 novembre 2007 sono comparsi, davanti alla Corte di Giustizia Federale – Sezioni unite – il Sostituto Procuratore ed il Sig. Raffaelli.

La Procura federale, in via preliminare, ha eccepito in rito la tardività del ricorso. Ha poi eccepito anche la inammissibilità del ricorso sotto un duplice profilo: per l'omesso invio di copia dei motivi alla stessa Procura federale e in quanto non sarebbe configurabile nel nuovo ordinamento della giustizia sportiva il ricorso previsto dall'art. 32, comma 7, del previgente Statuto Federale.

Il Sig. Raffaelli ha reiterato le deduzioni già formulate per iscritto e ha chiesto una riduzione della sanzione irrogatagli ritenuta eccessiva.

Ciò premesso, la Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite – ritiene che preliminarmente siano da respingere le eccezioni in rito sollevate dalla Procura federale.

L'eccezione di tardività, motivata sul rilievo che la decisione della Commissione d'Appello Federale è stata pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 24 del 4 dicembre 2006 mentre il reclamo è stato proposto soltanto il 9 agosto 2007, non può trovare accoglimento, in quanto il termine di impugnativa per tale decisione decorreva dalla sua comunicazione all'interessato. Orbene dagli atti della controversia non risulta che tale comunicazione sia stata effettuata al Sig. Raffaelli, ai sensi dell'art. 35, comma 4.1, del Codice di Giustizia Sportiva).

Parimenti non può accogliersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso fondata sul rilievo dell'omesso invio di copia dei motivi alla Procura Federale in violazione dell'art. 33, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva..

La Procura Federale, nell'udienza davanti a questa Corte, pur eccependo la inammissibilità del ricorso nei termini ora descritti, ha tuttavia formulato le proprie controdeduzioni contrastando nel merito i motivi di ricorso del Sig. Raffaelli.

Pertanto, il necessario contraddittorio, al quale l'invio di copia dei motivi di ricorso alla eventuale controparte è preordinato, si è in concreto realizzato, venendosi così a sanare l'originale vizio procedurale.

E' infondato, infine, anche il secondo rilievo di inammissibilità del ricorso, giacché le funzioni svolte nel precedente ordinamento dalla Corte Federale sono state assunte, giusta la disposizione VII, lettera a), delle "Norme transitorie e finali" del nuovo Statuto Federale, dalla Corte di Giustizia Federale che, pertanto, è competente a conoscere dei ricorsi avverso le decisioni a suo tempo pronunciate dalla Commissione d'Appello Federale che si richiamino all'art. 32, comma 7, del previgente Statuto Federale, sempre che i relativi procedimenti possano ritenersi ancora pendenti al 1 luglio 2007.

Nel merito, il ricorso del Sig. Raffaelli e le deduzioni da questi svolte oralmente si rivelano prive di fondamento.

Dalla relazione dell'Ufficio Indagini e, in particolare, dagli interrogatori dei calciatori coinvolti nella vicenda risulta che il Sig. Raffaelli ha partecipato agli incontri tra detti calciatori, da lui previamente contattati con proposte di tesseramento per la società Esperia Viareggio, e i dirigenti di detta società. Il direttore generale della Esperia Viareggio, inoltre, ha addirittura affermato che la società da lui diretta *“si è avvalsa della consulenza di Raffaelli Filippo il quale, in pratica, faceva da tramite tra i giocatori e la società”*. Le deduzioni del Sig. Raffaelli, secondo cui la Commissione di Appello Federale non avrebbe tenuto conto nel giudicarlo che i calciatori non avevano riferito di incontri da lui organizzati o di una sua attività di consulenza e di intermediazione risultano smentite dalle univoche dichiarazioni dei calciatori stessi e del direttore generale della società Esperia Viareggio. Vero è soltanto che i calciatori e il direttore generale della società Esperia Viareggio hanno univocamente dichiarato di non avere corrisposto nessun compenso al Sig. Raffaelli per il suo interessamento.

Il comportamento del Sig. Raffaelli concretizza, pertanto, senza ombra di dubbio, la violazione dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, vigente al momento dei fatti, che precludeva *“ai soggetti dell'ordinamento sportivo di svolgere attività attinenti al trasferimento o al tesseramento di calciatori e di tecnici”* (salvo, per i dirigenti di società, che non si trattasse di attività svolta per la propria società).

La Corte, peraltro, considerando che nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva (che all'art. 10, comma 1, configura il divieto per i dirigenti federali *“di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici”*) è stabilita una sanzione inferiore, nel minimo edittale (inibizione temporanea non inferiore a tre mesi) rispetto a quella prevista dalla precedente disposizione (inibizione temporanea non inferiore ad un anno), ritiene che possa ridursi la sanzione irrogata al Sig. Raffaelli alla inibizione per 11 mesi.

La domanda di riduzione della sanzione, subordinatamente rivolta alla Corte nel ricorso è quindi accolta, in applicazione, peraltro, non dell'invocato art. 24 del Codice di Giustizia Sportiva, giacché nella specie non vi è stata la fattiva collaborazione del Sig. Raffaelli con la giustizia sportiva che giustificerebbe l'applicazione della riduzione prevista da tale norma, ma in relazione alla applicabilità alla fattispecie della disposizione più favorevole nella successione delle norme verificatesi *medio tempore*, che, nella specie, consente anche di infliggere al Sig. Raffaelli una sanzione più adeguata alla violazione commessa..

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Federale accoglie parzialmente il ricorso e determina la sanzione della inibizione in mesi 11; ordina la restituzione della tassa reclamo.

La Corte di Giustizia Federale, nella composizione a Sezioni Unite, con la presenza dei Sigg.ri:

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Mario Antonio SCINO, Dott. Claudio MARCHITIELLO Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Maurizio GRECO, Avv. Mario ZOPPELLARI; Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – Segretario: Avv. Ludovico CAPECE.

ha adottato la decisione la cui motivazione qui di seguito si trascrive:

2. RICORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 31, COMMA 1, E 33 DEL CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA DEL SIG. GABRIELE CONTINI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI TRE INFLITTA A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera C.D.N. Com. Uff. n.13/CDN dell' 18.10.2007).

Con atto del 6.8.07 il Procuratore Federale, in esito agli accertamenti compiuti dall'Ufficio Indagini sul materiale probatorio attinente all'indagine c.d. Calciopoli, con particolare riferimento alle condotte di possibile rilievo disciplinare tenute da appartenenti al settore arbitrale, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale il Sig. Gabriele Contini - all'epoca dei fatti Assistente arbitro appartenente all'Organo Tecnico Nazionale C.A.N. A/B - per violazione dell'art. 1 C.G.S. e dell'art. 37, comma 2, lett. b), vigente all'epoca dei fatti, come oggi trasfuso nell'art. 40, comma 3, lett. c), Regolamento A.I.A., chiedendone la sospensione per mesi otto, per avere lo stesso, in ipotesi, intrattenuto in più occasioni, nei mesi di marzo ed aprile 2005, colloqui telefonici con il tesserato dell'A.C. Milan, Leonardo Meani, nel corso dei quali sono state espresse considerazioni, valutazione e commenti che - avuto riguardo al loro specifico contenuto ed al soggetto cui erano diretti - risultano contrari ai principi di lealtà, correttezza, probità e trasparenza di cui alle norme contestate, in quanto riguardanti la posizione di singoli associati, le problematiche del mondo arbitrale e specifiche decisioni tecniche adottate nel corso di alcune gare, con le circostanze aggravanti del pregiudizio arrecato, per la notorietà dei fatti, all'immagine dell'A.I.A. ed alla carica associativa ricoperta al momento dei fatti.

Avanti alla Commissione Disciplinare Nazionale il Contini ha negato gli addebiti, sollevando varie eccezioni preliminari, di rito e di merito.

All'esito della riunione tenutasi in data 18.10.2007, con decisione pubblicata sul C.U. n. 13/D, la Commissione medesima, in accoglimento del deferimento della Procura Federale, disattese le eccezioni preliminari sollevate dal deferito e reputando nel merito raggiunto la prova della responsabilità del medesimo, ha inflitto al Contini la sanzione dell'inibizione per mesi tre.

In particolare, la misura della sanzione inflitta va rapportata, secondo la motivazione della C.D.N., al contenuto di colloqui telefonici intrattenuti dal Contini con il Meani ed al pregiudizio che gli stessi hanno arrecato all'immagine dell'A.I.A., essendo stati espressi, nel corso degli stessi, commenti e considerazioni sulla posizione di singoli associati e su specifiche decisioni tecniche relative al settore arbitrale, circostanze che intrigano la violazione delle norme contestate al deferito.

Avverso tale provvedimento sanzionatorio ha proposto tempestivo gravame il Contini, con preannuncio di reclamo del 20.10.07, cui ha fatto seguito l'atto di impugnazione 5.11.07, regolarmente comunicato alla Procura Federale.

Nel proprio gravame, che viene oggi in decisione, il Contini ribadisce la già proposta eccezione di improcedibilità dell'atto di deferimento e investe poi con tre differenti motivi di diritto il merito della gravata statuizione, chiedendone, previ incumbenti istruttori consistenti nell'audizione delle telefonate intercettate intercorse fra lo stesso ed il Meani, il totale proscioglimento degli addebiti contestatagli.

Controdeduce la Procura Federale, chiedendo la reiezione del gravame.

Il proposto reclamo non merita accoglimento.

Va in primo luogo disattesa l'eccezione formulata dalla difesa del Contini di inammissibilità del deferimento e conseguente improcedibilità dell'azione disciplinare promossa, in quanto il Contini medesimo non era mai stato in precedenza oggetto di alcun espresso provvedimento di deferimento per fatti emergenti dalla complessiva inchiesta c.d. Calciopoli, ragion per cui fuori luogo appare il richiamo, svolto dalla difesa del reclamante, alla decisione della Corte Federale 4.10.2006 resa sul caso c.d. Paparesta, per evidente difformità delle due situazioni di fatto.

In quel caso, infatti, fu statuito dalla Corte Federale che a seguito del deferimento dell'arbitro Paparesta - operato dalla Procura Federale all'esito delle indagini svolte nel c.d. maxi processo di cui alla relazione dell'Ufficio Indagini 19.6.2006 - solo per alcuni specifici fatti emergenti da tali indagini, le restanti circostanze di fatto sulle quali tali indagini avevano fatto luce, non essendo state oggetto di specifiche ulteriori contestazioni e di motivo di deferimento da parte della Procura Federale, pur in assenza di un formale provvedimento di archiviazione, dovessero comunque intendersi coperti da una sorta di "giudizio di irrilevanza" e quindi non potessero in seguito costituire oggetto di ulteriore e diverso deferimento.

Nel caso di specie, al contrario, pur emergendo le circostanze di fatto oggetto del deferimento del Contini da quella stessa complessiva indagine che ha dato la stura al maxi deferimento operato dalla Procura Federale nell'ambito del processo c.d. Calciopoli, risulta palese come la posizione del Contini medesimo, che non fu in quel processo affatto deferito, fosse ancora pienamente e senza limitazione alcuna sottoposta al vaglio della Procura Federale, giacché il mancato originario deferimento non può certo assumere il significato, preteso dalla difesa del reclamante, di implicito giudizio di irrilevanza dei fatti emergenti dalle indagini svolte, come invece avviene quando un tesserato venga deferito solo per alcuni fatti, e non per altri, accertati nell'ambito delle medesime indagini, come è avvenuto nel precitato caso c.d. Paparesta, oggetto della parimenti citata decisione della Corte Federale.

Nel merito, il reclamo è parimenti destituito di fondamento.

Emerge in maniera del tutto chiara dal complesso delle telefonate intercorse fra il Contini ed il Meani, oggetto di intercettazione da parte degli organi di Polizia Giudiziaria, il particolare rapporto confidenziale e di contiguità sussistente fra tali soggetti. Cosicché, la contestata violazione dei precetti di cui all'art. 1 C.G.S. ed all'art. 40, comma 3, lett. c), Regolamento A.I.A., discende, a giudizio di questa Corte, non solo (e non tanto) dal contenuto delle telefonate medesime - contenuto comunque lesivo dei principi di lealtà, correttezza e probità cui i tesserati, e gli arbitri, nel caso di specie, devono attenersi in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva, come correttamente affermato dalla Commissione Disciplinare - ma anche (e soprattutto) dal fatto che il Contini intrattenesse continuativamente uno stretto rapporto confidenziale con il Meani, pur essendo perfettamente conscio della qualità dello stesso di tesserato di una società appartenente alla Lega Professionisti di Serie A e B (in particolare l'A.C. Milan) e dello specifico ruolo che lo stesso rivestiva in tale società (addetto agli arbitri), circostanza, questa, che di per sé sola integra la violazione dell'obbligo degli arbitri di improntare il proprio comportamento a principi di lealtà, trasparenza, rettitudine, della comune morale e difesa della credibilità e dell'immagine dell'A.I.A., come sanciti dal citato art. 40, comma 3, lett. c), Regolamento A.I.A..

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Federale, rigetta il ricorso e per l'effetto conferma la inibizione di mesi tre.
Ordina l'incameramento della relativa tassa.

IL PRESIDENTE
(Dott. Giancarlo Coraggio)

Publicato in Roma l'11 gennaio 2008

IL SEGRETARIO
(Sig. Antonio Di Sebastiano)

IL PRESIDENTE FEDERALE
(Dott. Giancarlo Abete)